



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Graziano Pasqualetto, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Ciani, con domicilio
eletto presso lo studio dello stesso avv. Carla Ciani in Venezia, Piazzale Roma.
468;

contro

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Mira, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Luciana
Palaro, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo ai
sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, parte
non costituita in giudizio;

nei confronti di

Carraro Raffaella e Silvia Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Nesto, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

per l'annullamento,

del provvedimento del 3/12/2012 (prot. n. 16796), con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia ha autorizzato ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici i lavori di realizzazione di due fabbricati entrambi ad uso bifamiliare nell'immobile sito a Mira - Via della Segheria e Via C. Battisti - e catastalmente distinto al Fg. 26, Mapp. 2579, conosciuto dai ricorrenti a seguito di formale accesso agli atti in data 6/3/2013.

Nonché, tramite i motivi aggiunti depositati il 28/1/2014,

per l'annullamento, previa sospensiva,

del permesso di costruire n. E/2012/0923 del 17/12/2013 rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Mira alla ditta Carraro Raffaella e Silvia Snc per la realizzazione di due fabbricati entrambi ad uso bifamiliare nell'immobile sito a Mira - Via della Segheria e Via C. Battisti - e catastalmente distinti al foglio 26, mappale 2579 nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e ivi compresa la nota (prot. n. 16258) del 18/11/2013 a firma della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna;

e per la condanna,

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e del Comune di Mira, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dai ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, del Comune di Mira e di Carraro Raffaella e Silvia Snc;

Visti i motivi aggiunti depositati il 28/01/2014;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I Sig.ri Graziani Pasqualetto, Ezio Baldan e Maurizio Artusi sono proprietari di immobili confinanti con l'area di cui al catasto del Comune di Mira individuata nel foglio 26 mappale 2579, nell'ambito della quale insiste il c.d. *Villino del parco*, dichiarato con decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 15/04/2010 quale bene culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 terzo comma lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004.

In relazione a detta area la ditta Carraro Raffaella e Silvia Snc aveva presentato una domanda di nullaosta ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 “*riguardante il progetto di due fabbricati entrambi ad uso familiare (per completare n. 4 unità abitative) da realizzarsi a Mira (VE), Via della Segheria e Via C. B*”, istanza alla quale seguiva l'autorizzazione della Soprintendenza prot. 16796 del 03/12/2012.

Detta autorizzazione veniva impugnata con il proponimento del ricorso principale, sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi:

1. l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste e carenza di istruttoria, in quanto la Soprintendenza avrebbe autorizzato due fabbricati bifamiliari, per un totale di 4 appartamenti, all'interno di un complesso culturale

denominato “*Villino del Parco*”, dichiarato solo due anni prima bene di interesse culturale con il DM del 15/04/2010;

2. la violazione dell’art. 9 della Costituzione e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 42/2004, in quanto con l’autorizzazione ora impugnata si sarebbe di fatto legittimata la distruzione della vegetazione esistente nel parco.

Nel corso del giudizio così proposto si costituivano sia il Comune di Mira che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sostenendo entrambi il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Analoga richiesta veniva presentata, nel costituirsi, dalla ditta Carraro Raffaella e Silvia Snc in qualità di soggetto destinatario del provvedimento impugnato e, quindi, controinteressato al presente giudizio.

A seguito dell’istanza cautelare, successivamente proposta, si svolgeva la Camera di Consiglio del 26/06/2013 nel corso della quale questo Tribunale respingeva l’istanza di sospensione dell’autorizzazione della Soprintendenza del 03/12/2012.

Gli attuali ricorrenti presentavano, allora, al Comune di Mira una segnalazione ai sensi dell’art. 3 della L.Reg. 20/2002 relativa a tre dei soggetti arborei ritenuti di particolare pregio e individuabili, rispettivamente, in un Ginko Biloba e in due Celtis Occidentalis.

In relazione a detta istanza l’Amministrazione comunale esprimeva parere positivo e trasmetteva la delibera n. 142 del 17/06/2013 all’Azienda Regionale del Veneto che, a sua volta, e con nota (prot. n. 27467) del 02/10/2013, concludeva il relativo procedimento, ritenendo che il punteggio attribuito ai sopracitati arbusti doveva considerarsi non sufficiente ai fini dell’inserimento degli stessi nell’elenco degli alberi monumentali del Veneto tutelati ai sensi della L. Reg. n. 20/2002.

A seguito dell’acquisizione di nuova documentazione, sempre relativa ad approfondire il numero esatto degli arbusti effettivamente interessati, il Comune di

Mira invitava a procedere al riesame della pratica la Soprintendenza, che, a sua volta e con nota prot. 16258 del 18/11/2013, confermava la valutazione di compatibilità in precedenza espressa.

Il Corpo Forestale dello Stato inviava, in data 05/12/2013 al Comune di Mira, una nota di diffida diretta a impedire il rilascio del permesso di costruire in considerazione dell'art. 7 comma 1 lett. c) della L. n. 10/2013 nella parte in cui considera *“gli alberi in questione quali alberi monumentali e, pertanto, ne sarebbe stato vietato l'abbattimento se non dietro specifica autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato”*.

Il Comune di Mira, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame la L. n. 10/2013, in data 17/12/2013 rilasciava il permesso di costruire alla ditta Carraro e Raffaella & Silvia snc.

Il permesso di costruire sopra citato, unitamente alla nota (prot. n. 16258) del 18/11/2013 della Soprintendenza di conferma del parere di compatibilità, venivano entrambi impugnati con i motivi aggiunti depositati il 28/01/2014, sostenendo l'esistenza di vizi riconducibili all'illegittimità derivata con riferimento agli atti impugnati con il ricorso principale e, nel contempo, alla violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 delle NTA del vigente PRG del Comune di Mira (primo e secondo motivo) e dell'art. 7 primo e quarto comma della L. n. 10/2013 (terzo motivo).

Sempre nel ricorso per motivi aggiunti si proponeva una domanda di risarcimento del danno, nei confronti del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Comune di Mira, in conseguenza dell'asserita illegittimità dei provvedimenti sopra citati.

A seguito della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 28/01/2014 questo Tribunale, con decreto monocratico n. 122 depositato l'11/02/2014,

sospendeva l'impugnato permesso di costruire nelle more di svolgimento della Camera di Consiglio prevista per il 26 Febbraio 2014.

Nel corso di quest'ultima, con ordinanza n. 154/14, veniva respinta l'istanza cautelare, provvedimento che, a sua volta, veniva riformato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1263 del 25 Marzo 2014 che sospendeva il permesso di costruire sopra citato.

Nel corso del giudizio le parti costituite avevano cura di precisare le rispettive posizioni.

In questi termini, all'udienza del 17 Dicembre 2014 e uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto in considerazione di quanto di seguito precisato.

1. Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, unitamente a quanto dedotto nei motivi aggiunti avverso la nota della Soprintendenza del 18/11/2013, si sostiene che si sarebbe autorizzata la realizzazione di due fabbricati in contrasto con le statuizioni previste dal vincolo di cui al DM del 15/04/2010.

Per la ricorrente l'esistenza di detto vincolo sarebbe incompatibile con l'intervento di cui si tratta, nella parte in cui si autorizza l'abbattimento di alberi che avrebbero dovuto essere ritenuti, comunque, di pregio e di valore monumentale.

1.1 Tale assunto è infondato e va respinto.

Sul punto deve ritenersi dirimente l'interpretazione del vincolo di cui al DM del 15/04/2010 che, in quanto riferito al bene denominato "Villino del Parco", considera il bene nella sua interezza e totalità.

Detto vincolo non può essere interpretato nel senso di attribuire il carattere di pregio e di tutela anche ai singoli arbusti presenti nel parco adiacente il villino, non risultando evincibile e manifestata in tal senso una tale volontà.

1.2 Nemmeno dall'esame del decreto di apposizione del vincolo è possibile evincere (come vorrebbero i ricorrenti) un'inedificabilità assoluta del parco, risultando al contrario applicabili i principi autorizzatori di cui al D.Lgs. 42/2004, in materia di vincolo culturale "generico" che, nel caso di specie, hanno portato alla valutazione di compatibilità della Soprintendenza del 03/12/2012, poi, confermata nel provvedimento impugnato con i successivi motivi aggiunti.

1.3 Altrettanto dirimente è la valutazione di Veneto Agricoltura che, a seguito di un sopralluogo e con nota del 02/10/2013, aveva espressamente escluso che le **alberature** presenti nel parco presentassero i requisiti per l'inserimento nell'elenco degli alberi monumentali del Veneto ai sensi della L. Reg. n. 20/2002.

1.4 Va, peraltro, evidenziato come il progetto presentato dai ricorrenti preveda una risistemazione degli spazi esterni con ripristino di **alberature** e di messa a dimora, con una compensazione con il reimpianto di altrettante piante.

1.5 Ne consegue che l'autorizzazione paesaggistica ambientale espressa dalla Soprintendenza è stata posta in essere nel rispetto degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 42/2004, nella parte in cui dette disposizioni sanciscono che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili.

1.6 Si consideri, inoltre, che il parere della Soprintendenza del 18/11/2013, nel confermare la valutazione di compatibilità espressa in data 03/12/2012, aveva avuto modo di rilevare l'inesistenza di circostanze sopravvenute e, ciò, anche considerando che la successiva istruttoria di Veneto Agricoltura aveva rilevato che nell'area non insistevano alberi monumentali.

1.7 E' del pari evidente che una valutazione diretta a sostenere che l'intervento sia contrastante con il vincolo insistente è espressione di un potere di discrezionalità tecnica la cui verifica è preclusa a questo Tribunale, se non nei limiti dell'esame circa il venire in essere dell'esistenza dell'irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, sintomi dell'eccesso di potere peraltro inesistenti nel caso di specie.

1.8 Proprio sulla base di detti poteri la Soprintendenza aveva espresso la propria valutazione di compatibilità avendo a riferimento, non solo il progetto in origine presentato, ma nel contempo, anche la documentazione suppletiva richiesta dal Comune di Mira alla Società Carraro Raffaella e Silvia Snc.

2. Ne consegue che le censure proposte avverso il ricorso principale sono infondate e vanno respinte.

3. La legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale consente di ritenere inesistenti anche i vizi di illegittimità derivata proposti nei motivi aggiunti, risultando possibile richiamare, anche per quanto concerne l'impugnazione del parere del 18/11/2013, quanto sopra argomentato.

3.1 Con riferimento alla successiva censura, contenuta sempre nei motivi aggiunti e diretta a sostenere l'asserita violazione degli artt. 23 e 24 delle NTA del Comune di Mira, va evidenziato come non risulti condivisibile l'interpretazione di dette disposizioni posta in essere dai ricorrenti e nella parte in cui sostengono l'inedificabilità assoluta dell'area in considerazione della presenza di alberi monumentali.

Sul punto è necessario evidenziare che l'art. 23 delle NTA, nel momento in cui contiene il riferimento espresso alla L. n.1089/39 e alla L. n. 1497/39, consente di ritenere che l'inedificabilità sancita dalla stessa disposizione sia prevista in relazione all'eventualità che risulti accertata la presenza di **alberature** di valore paesaggistico monumentale.

Mancando una disciplina degli alberi monumentali contenuta nel PRG, il Comune di Mira ha, pertanto, correttamente richiesto un parere all'organismo competente che, a sua volta, ha rilevato l'insussistenza del carattere della monumentalità per gli arbusti in questione.

3.2 L'inedificabilità assoluta di cui parte ricorrente asserisce l'esistenza, non è nemmeno evincibile dall'esame dell'art. 24 delle NTA.

L'esame di detta disposizione, al contrario, consente di ritenere come quest'ultima sia diretta a sancire la necessità che un qualunque intervento di manutenzione straordinaria debba essere integrato da *“un progetto esecutivo del verde, contenente una relazione tecnica, profilo storico e un piano di assestamento e di restauro del disegno del parco”*, elementi questi ultimi desumibili dalla documentazione presentata dalla ditta Carraro Raffaella e Silvia snc.

3.3 Vanno respinte, inoltre, le argomentazioni (di cui alla seconda e terza censura dei motivi aggiunti) fondate sull'applicazione della L. n. 10/2013, peraltro poste in essere anche dal Corpo Forestale dello Stato e dirette a sostenere l'applicabilità, al caso di specie, della nozione di albero monumentale introdotta dalla disposizione sopra citata.

3.4 L'esame dell'art. 7 della L. n. 10/2013 consente di evincere come l'applicazione di detta disciplina sia subordinata all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Politiche Agricole che stabilisca *“i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3.”*, circostanza quest'ultima che deve ritenersi ineludibile e non superabile.

3.5 Ai fini dell'applicabilità della disciplina sopra citata è, altresì, indispensabile l'avvenuta formazione dell'elenco degli *alberi monumentali d'Italia*, circostanza quest'ultima che non può non comportare che il Corpo Forestale dello Stato potrà esplicare i propri compiti solo a seguito della conclusione dell'iter procedurale previsto dai primi due comma dell'art. 7 della L. n. 10/2013 e, quindi, dopo l'avvenuta individuazione di albero monumentale, il successivo recepimento delle Regioni e la redazione degli elenchi degli stessi alberi.

3.6 Detta interpretazione è, peraltro confermata dal tenore del successivo comma 3 dell'art. 7 laddove si disciplina l'indispensabilità dell'esperimento delle fasi sopra citate e, ciò, prevedendo che *“l'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni*

comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

3.7 Ne consegue che non sussistendo i criteri di riferimento per distinguere gli alberi monumentali da quelli che non lo sono, risulterebbe arbitraria una qualunque qualificazione e, ciò, considerando come Veneto Agricoltura aveva ritenuto, a seguito di un apposito sopralluogo, che i tre alberi sopra citati non possedessero, sulla base dei parametri dettati dalla L. reg. n. 20/2002 - disciplina quest'ultima effettivamente vigente -, i requisiti di monumentalità di cui si tratta.

4. Il rigetto delle sopra citate censure consente di respingere anche la domanda di risarcimento del danno, peraltro, quest'ultima rimasta del tutto indimostrata circa l'esistenza dei suoi elementi essenziali.

5. In definitiva, l'infondatezza di tutte censure sopra citate consente di respingere il ricorso.

La complessità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese e gli oneri di giudizio tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)